

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza

Modifica del 10 dicembre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 19 gennaio 2004, del 14 gennaio 2005, del 17 luglio 2006 e del 30 agosto 2007¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, sono modificati come segue²:

Art. 2 cpv. 2

² Le disposizioni della Convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai sensi dei capoversi 3 e 4 a tutti i datori di lavoro con aziende o parti di aziende che forniscono servizi di sicurezza privati e che impiegano complessivamente almeno 10 lavoratori (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e i loro lavoratori operativi, impegnati nei seguenti campi:

- a. sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, servizio in centrali d'allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone e bagagli), trasporto valori (esclusa la gestione dei valori);
- b. servizi in occasione di manifestazioni (controlli all'entrata e servizi alla casa), servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward services), servizi della circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico), gestione dei valori.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008.

10 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 2004 655–656, 2005 465, 2006 6129–6130, 2007 5861–5862

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

